

4° settembre

h. 18 30



EMENDAMENTI PROPOSTI DA AP

ART.2

Aggiuntivo al secondo comma.

Gli assicurati maturano il diritto alla pensione di anzianità sulla base delle condizioni di cui all'art.6 comma 4 della Legge n.157/2005, ovvero qualora la somma fra l'età anagrafica e l'anzianità contributiva raggiunga quota 100. In quest'ultimo caso, la misura della prestazione viene ridotta, in modo permanente, delle seguenti percentuali:

- qualora l'assicurato abbia maturato i 57 anni di età: 20%
- qualora l'assicurato abbia maturato i 58 anni di età: 15%
- qualora l'assicurato abbia maturato i 59 anni di età: 10%
- le percentuali di cui sopra verranno definite per ogni frazione di anno.

ART.14

Sostitutivo dell'attuale testo

La retribuzione o reddito medio annuo di cui al decreto 2 febbraio 2005 n.19, attualmente paria 42.000,00 euro, dal 1° gennaio 2012 verrà inteso come limite massimo annuo dell'importo della prestazione pensionistica, e sarà ridotto a 35.000,000 euro. Verranno assoggettati alla verifica del non superamento del tetto di cui sopra la quota di pensione calcolata ai sensi dell'art.17 della presente legge.



ULTERIORI EMENDAMENTI PROPOSTI DA AP

el 17.3 1 September

ART.24

Nuovo comma da inserire dopo il terzo

Per l'individuazione degli scaglioni di cui al presente articolo, si procede alla somma del reddito da pensione con quello dichiarato relativamente all'attività lavorativa svolta. Tale procedura si applica ai soggetti titolari delle pensioni di cui al comma che precede che abbiano svolto attività lavorativa con obbligo assicurativo nell'anno precedente e sulla base del reddito imponibile inerente all'attività dichiarata. La presente disposizione decorre dal 1° gennaio 2013

Aggiuntivo dell'ultimo comma

Le pensioni di importo superiore di cui all'art.14, per il periodo 1/1/2012 31/12/2016, non saranno adeguate alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall'ufficio programmazione economica esclusivamente per la parte di reddito eccedente il tetto stesso.

ART:26

Modificativo del 1° comma

Gli anni di residenza sono 10 e non 5



ART 30 – EMENDAMENTO MODIFICATIVO

Allo scopo di semplificare la complessa normativa in materia previdenziale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, verrà predisposto un Testo Unico tramite legge ordinaria.. Tale provvedimento andrà ad armonizzare le disposizioni in vigore, abrogando le norme in contrasto con l'intero impianto previdenziale ed aggiornando le tabelle attuariali allegate alla Legge 11.02.1983 n.15. Lo stesso provvedimento potrà disciplinare l'introduzione di un tetto massimo alla prestazione pensionistica, apportando le apposite modifiche all'articolo 14 e all'articolo 17 della presente legge.

Il Testo Unico potrà disciplinare altresì ulteriori forme di intervento che considerino i contributi pensionistici non solo come forma di risparmio differito ma anche come forma di welfare per proteggere l'anziano e garantirgli un reddito sufficiente, che si basi sulla solidarietà non solo fra le generazioni ma anche fra redditi alti e bassi e che abbia l'obiettivo di rendere più solido il meccanismo della ripartizione e mantenerne l'equilibrio finanziario.

Luigi Neri
Zefferele Andreola

[Signature]

depositato in data 01-09-11
ore 21.50

